

IDENTITA' E CONTATTI DEL FINANZIATORE - INTERMEDIARIO DI CREDITO

Finanziatore	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP
	Paribas S.A. - Parigi
Indirizzo	Sede legale e Direzione Generale: Via Altiero Spinelli, n.30 - 00157 Roma
Telefono	+39 060.060
Email	info@hellobank.it
Sito web	www.bnl.it www.hellobank.it

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di Credito	CREDITO IN C/C ORDINARIO ITA/EST
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore	20.000,00 €
Durata del contratto di credito	A REVOCA
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito	SI

COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	Fido 8,00%		Utilizzo Extra Fido 10,00%	
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	10,38%			
	Si riporta calcolo sulla base delle condizioni economiche che saranno effettivamente applicate.			
			Tasso di Interesse annuo	Commissione Onnicomprensiva
	Richiesto	Scadenza		
	20.000,00 €	A revoca	8,00%	2,00%
Importo totale dovuto dal consumatore: € 20.500,00				

COSTI	Fidi	Commissione Onnicomprensiva: 2,00% Annuo - Periodicità di addebito: Trimestrale
	Utilizzi Extra Fido	<p>Commissione di istruttoria veloce: 25,00 euro</p> <p>In assenza del fido ovvero oltre il limite del fido stessa, è prevista la “Commissione di istruttoria veloce”, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l’operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente.</p> <p>La commissione non è dovuta:</p> <p>1) quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; <p>Il cliente può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri;</p> <p>2) quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;</p> <p>3) quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.</p>

Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati	"La Banca, in presenza di un giustificato motivo, sopravvenuto rispetto al momento della conclusione del contratto (ad esempio un incremento dei costi operativi sostenuti dalla Banca), potrà proporre al Cliente la variazione delle spese applicate al rapporto e dei tassi. A tale fine, la Banca dovrà inviare, con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di applicazione della modifica, una proposta di modifica unilaterale, nella quale sarà indicato il giustificato motivo a sostegno della manovra, in modo che il cliente possa effettuare le proprie valutazioni in merito, eventualmente decidendo di recedere dal contratto entro il termine della data di applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Costi in caso di ritardo nel pagamento	Non previsti

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso del contratto di credito	Si. La Banca può recedere in qualsiasi momento in presenza di giustificato motivo dando un preavviso al consumatore non inferiore a tre giorni per il pagamento di quanto dovuto. Il consumatore può recedere con effetto di chiusura dell'operazione con il pagamento di quanto dovuto.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	Si

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

Finanziatore	
Finanziatore Indirizzo	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A.-Parigi
	Sede legale e Direzione Generale: Via Altiero Spinelli, n.30 - 00157 Roma
Telefono	+39 060.060
Contatti	info@hellobank.it
Sito internet	www.bnl.it; www.hellobank.it
Iscrizione	Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006 Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000
Autorità di controllo	Banca d'Italia
Contratto di credito	
Diritto di recesso	Sì In caso di Apertura di credito a tempo determinato, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, senza penali e senza dover indicare il motivo. Per recedere, il Cliente deve dare comunicazione alla Banca entro il suddetto termine di 14 giorni inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Via Altiero Spinelli, n.30 - 00157 Roma. La comunicazione può essere inviata alla Banca, sempre entro 14 giorni, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, presso il Gestore di riferimento, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Qualora il prestito sia stato già erogato, il Cliente è tenuto: - a restituire, entro il termine di 30 giorni dall'invio della suddetta comunicazione, il capitale; - a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto disposto dal contratto. - rimborsare le eventuali somme, corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione, di cui non è possibile chiedere la restituzione (imposta sostitutiva).

	<p>In caso di apertura di credito a tempo indeterminato, Il cliente consumatore ha diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che recede da un contratto a tempo indeterminato è possibile solo in relazione a servizi non necessari per l'esercizio del recesso o, se necessari, solo quando il servizio presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate nel contratto". (come stabilito ex art.10 bis della deliberazione CICR 4 marzo 2003).</p> <p>Il mancato esercizio del diritto di recesso comporta l'obbligo in capo al cliente di adempiere a tutte le obbligazioni contrattualmente pattuite, alle condizioni e ai termini ivi previsti.</p>
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale	Legge Italiana
Legge Applicabile al contratto di credito e/o foro competente.	<p>Legge Italiana</p> <p>Foro competente: luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato</p>
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale
Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.	<p>Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Altiero Spinelli, n.30 - 00157 Roma, indirizzo email reclami@bnlmail.com, o all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:</p> <p>a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;</p> <p>b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;</p> <p>c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. Del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.</p> <p>In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF)